

Gentile cliente,  
ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, che potrebbero essere di interesse, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

## NOVITA' FISCALI

### TASSO DI INTERESSE LEGALE

A partire dal 1° gennaio 2017 è sceso il tasso di interesse legale diventando pari allo 0,1%. L'aggiornamento annuale è previsto dall'articolo 1284, primo comma, del codice civile, secondo cui la percentuale deve essere rivista "sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno". A stabilire la modifica per il 2017 è stato il decreto MEF del 7 dicembre 2016 già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

La variazione ha risvolti di varia natura, anche di carattere fiscale, ad esempio in fase di determinazione delle somme **da versare quando si fa ravvedimento**. Infatti, quando si ricorre a tale istituto, è questo il saggio da considerare per il conteggio degli interessi dovuti: vanno calcolati giornalmente, tenendo conto del fatto che il tasso da applicare potrebbe non essere unico, ma cambiare in ragione di quello vigente nei diversi periodi.

Questo perché, negli ultimi anni, è stato puntualmente modificato: dal 1° gennaio 2017, sarà pari allo 0,1%; nel 2016, era lo 0,2%; nel 2015, lo 0,5%; nel 2014, l'1%; negli anni 2013 e 2012, il 2,5 per cento.

### CATASTO FABBRICATI

Il 4 gennaio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito la versione aggiornata dei software inerenti il catasto urbano dei fabbricati. In particolare sono stati aggiornati:

- **Il software per la compilazione dei documenti tecnici catastali - Docfa 4.** In generale, il software Docfa permette la compilazione del modello di "Accertamento della Proprietà Immobiliare Urbana". Con questo modello si possono presentare al Catasto dichiarazioni di fabbricato urbano o nuova costruzione (accatastamento), dichiarazioni di variazione e di unità afferenti ad enti urbani.
- In particolare, la versione 4.00.3 del software prevede una nuova tipologia di documento di variazione per la rideterminazione, ai sensi dell'art. 1, comma 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, della rendita catastale delle unità immobiliari urbane già censite nelle categorie catastali dei gruppi D e E. Per tali unità immobiliari è previsto, altresì, un nuovo campo informativo relativo alla specifica destinazione d'uso dell'immobile.
- La versione 4.00.3 del software introduce, inoltre, la definizione e correlazione alle unità immobiliari urbane delle relative Entità tipologiche.
- **il Software per la compilazione delle volture catastali:** Il software Voltura è finalizzato alla presentazione su supporto informatico delle informazioni necessarie alla effettuazione delle volture catastali.

## CONDOMINI – RECUPERO EDILIZIO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

---

Gli amministratori di condominio devono comunicare all'anagrafe tributaria **entro il 28 febbraio 2017** i dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. A stabilire le modalità tecniche per l'invio di questa comunicazione è stato il provvedimento del 27 gennaio 2017 (prot. 19969/2017). In particolare, è stato previsto che gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre 2016 trasmettano in via telematica all'Agenzia delle entrate le comunicazioni su

- gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali,
- l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Gli amministratori devono comunicare

1. la tipologia e l'importo complessivo di ogni intervento,
2. le quote di spesa attribuite ai singoli condòmini nell'ambito di ciascuna unità immobiliare.

Le comunicazioni sono effettuate utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, o tramite intermediari designandoli "responsabili o incaricati del trattamento dei dati" ed impartendo loro le necessarie istruzioni.

In generale gli invii possono essere:

- **Invio ordinario:** è la comunicazione con cui si inviano i dati richiesti. È possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento. I dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati.
- **Invio sostitutivo:** è la comunicazione con la quale si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico.
- **Annullamento:** è la comunicazione con cui si richiede l'annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico. L'annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati contenuti nella sostitutiva, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.

**Attenzione:** il termine per l'invio è il 28 febbraio 2017, ma nel caso di scarto dell'intero file contenente le comunicazioni o di trasmissione di codici fiscali non validi, inviati nel termine, l'amministratore può effettuare un nuovo invio ordinario entro:

- il 28 febbraio 2017
- entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell'Agenzia delle entrate (se questo termine è più favorevole).

[Scarica il Documento "Provvedimento 19969 del 27 gennaio 2017"](#)

Con una news pubblicata il 16 gennaio 2017, il **Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili** ha chiarito come l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 139/2015 **possano rappresentare una delle cause di differimento dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2016**.

A sottolineare la possibilità di differire l'approvazione del bilancio, in presenza di **espressa previsione statutaria** è stata la "Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali" presieduta dal prof. Gianfranco Capodaglio, ricordando che l'art.2364, del Codice Civile dispone che **lo statuto può prevedere che l'approvazione del bilancio** delle SpA (norma estesa alle Srl dall'art. 2478-bis, co.1, c.c.) **possa avvenire entro 180 giorni** dalla data di chiusura dell'esercizio, anziché entro 120 giorni, qualora "lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società".

Il CNDCEC ricorda come il decreto legislativo 139/2015 **sia entrato in vigore dai bilanci con inizio al 1° gennaio 2016**, e l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato sul proprio sito, **20 Principi contabili in data 22 dicembre 2016**. Il quadro è stato perciò incerto fino alla fine del 2016. In conclusione, il Consiglio "ritiene che, qualora ricorrano le sopra richiamate condizioni (previsione di statuto e particolari esigenze relative alla struttura della società) non sia improprio il ricorso all'art.2364, c.c. (art.2478-bis, c.c.) per l'approvazione del bilancio entro i 180 giorni."

Il testo intero della notizia è disponibile al seguente link: [Più tempo per l'approvazione dei bilanci 2016](#)

### ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA – NUOVO MODULO DA2

---

Il Decreto Legge 193/2016 con le misure fiscali urgenti e collegato alla Legge di stabilità 2017 ha previsto la possibilità per qualsiasi contribuente (persona fisica, società) di definire **in via agevolata le somme iscritte a ruolo** da parte di pubblici Uffici in ruoli "affidati" agli Agenti della riscossione **nel periodo compreso tra il 1/01/2000 ed il 31/12/2016** (compresi gli avvisi di accertamento esecutivi).

Aderendo alla procedura il contribuente può pagare **solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali** e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali.

Per il contribuente è possibile pagare l'importo determinato dilazionandolo in 5 rate sulle quali dal 1 agosto 2017 sono dovuti interessi al tasso del 4,5% annuo, fermo restando che:

- il 70% dell'importo complessivamente dovuto deve essere versato nel 2017,
- il restante 30% deve essere versato nell'anno 2018.

Se la richiesta di accesso alla definizione agevolata riguarda carichi oggetto di proposte di accordo o del piano del consumatore (art. 6 commi 9-bis e 9-ter del D.L. n. 193/2016, come modificato dalla Legge n. 225/2016) è necessario utilizzare lo specifico **modulo - DA2 pubblicato ieri sul sito di Equitalia**.

Si ricorda che per aderire alla definizione agevolata il debitore deve compilare l'apposito modulo (anche online) in ogni sua parte, stamparlo, firmarlo e presentarlo:

- presso gli Sportelli dell'Agente della riscossione;

- alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità.

**[Scarica il Documento "Modello DA2 rottamazione cartelle esattoriali"](#)**

**NUOVI CODICI TRIBUTO DAL 2017**

Con le risoluzioni n. 6 e n.7 del 19.01.2017 (allegate a questo articolo) sono stati soppressi i codici tributo 8120 e 3895 a credito.

In generale, deve essere prestata particolare attenzione nella redazione degli F24 nel 2017 in quanto la **risoluzione n. 13 del 17 marzo 2016** aveva previsto la soppressione di molti codici **a partire da domenica 1° gennaio 2017**. Con tale risoluzione l'Agenzia delle Entrate in un'ottica di semplificazione degli adempimenti posti a carico dei sostituti d'imposta, in riferimento ai versamenti aveva modificato alcuni codici tributo:

- delle ritenute operate **ai sensi degli articoli 23, 25-bis, 29 del D.p.R 600/73**
- delle somme trattenute ai sensi dell'**art. 50 del DLgs. 446/1997**.

In particolare, sono stati soppressi alcuni codici tributo che sono stati accorpati in altri codici. Il tutto è riportato nella tabella sottostante:

<b>Codici tributo da utilizzare fino al 31/12/2016</b>	<b>Descrizione codici tributo</b>	<b>Codici tributo da utilizzare dal 1°/1/2017</b>
1004	Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	1001
1013	Ritenute su conguaglio effettuato nei primi 2 mesi dell'anno successivo	
1033	Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options - art. 33, c2 del D.L 78/2010	
1685	Ritenute du retribuzioni riallineamento pagamento rateale	
1686	Ritenute su retribuzioni riallineamento unica soluzione	
1059	Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturati fuori dalle predette reg. -art.33, c. 2 DL 78/2010	1301
1693	Ritenute su retribuzioni corrisposte da sostituti d'imposta con domicilio fiscale in Sicilia, Sardegna o Valle d'Aosta ma di competenza esclusiva dell'erario- riallineamento pagamento rateale	1301
1694	Ritenute su retribuzioni corrisposte da sostituti d'imposta con domicilio fiscale in Sicilia, Sardegna o Valle d'Aosta ma di competenza esclusiva dell'erario- riallineamento unica soluzione	

1054	Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options maturati in Sicilia e versata fuori regione. -art.33, c. 2 DL 78/2010	
1613	Ritenute su conguaglio effettuato nei primi 2 mesi dell'anno successivo impianti in Sicilia	1601
1687	Ritenute su retribuzioni di competenza della regione Sicilia-riallineamento pagamento rateale	
1688	Ritenute su retribuzioni di compet.d.Regione Sicilia Riall.U.Soluz	
1055	Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options maturati in Sardegna e versata fuori regione. -art.33, c. 2 DL 78/2010	
1689	Ritenute su retribuzioni di competenza della regione Sardegna riallineamento pagamento rateale	1901
1690	Ritenute su retribuzioni di competenza della regione Sardegna riallineamento unica soluzione	
1913	Ritenute su conguaglio effettuato nei primi 2 mesi dell'anno successivo impianti in Sardegna	
1056	Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione. -art.33, c. 2 DL 78/2010	1920
1691	Ritenute su retribuzioni di competenza della regione Valle d'Aosta riallineamento pagamento rateale	
1692	Ritenute su retribuzioni di competenza della regione Valle d'Aosta riallineamento unica soluzione	1920
1916	Ritenute su conguaglio effettuato nei primi 2 mesi dell'anno successivo impianti in Valle d'Aosta	
1038	Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione di agenzia di mediazione e di rappresentanza	1040
3815	Addizionale regionale all'IRPEF sostituto d'imposta trattenuta di importo minimo	3802
111E	Ritenute su conguaglio effettuato nei primi 2 mesi dell'anno successivo	100E
122E	Ritenute su conguaglio effettuato nei primi 2 mesi dell'anno successivo impianto in Valle d'Aosta	192E

[Scarica il Documento "Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 17/03/2016 n. 13/E"](#)

[Scarica il Documento "Risoluzione 6 del 19.01.2017"](#)

[Scarica il Documento "Risoluzione 7 del 19.01.2017"](#)

## UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA

Il **credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA** oltre ad essere riportato all'anno successivo e scomputato dalle relative liquidazioni periodiche, può essere riportato all'anno successivo ed **utilizzato in compensazione**.

L'utilizzo del credito può essere di tipo **verticale** o **orizzontale**.

<b>Utilizzo verticale</b>	→	Il credito <b>compensa un debito della stessa imposta</b> (ad esempio, IVA con IVA).
<b>Utilizzo orizzontale</b>	→	Il credito <b>compensa un debito relativo ad altre imposte</b> , contributi previdenziali, premi o altri versamenti.

A seconda dell'ammontare del **credito IVA 2016 utilizzato** possono verificarsi le seguenti fattispecie (le limitazioni non sono riferite all'importo del credito risultante dalla dichiarazione annuale ma all'utilizzo dello stesso).

<b>Utilizzo fino a € 5.000</b>	⇒	<ul style="list-style-type: none"><li>• Non è prevista alcuna limitazione alla compensazione;</li><li>• devono essere comunque rispettate le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti tributari / previdenziali;</li><li>• non è necessario presentare preventivamente la dichiarazione annuale.</li></ul>
<b>Utilizzo fino a € 15.000</b>	⇒	<ul style="list-style-type: none"><li>• La compensazione orizzontale, nel mod. F24, può essere effettuata <b>dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale</b> (o dell'istanza trimestrale);</li><li>• è necessario utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline);</li><li>• il mod. F24 va inviato all'Agenzia <b>almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione</b>.</li></ul>
<b>Utilizzo superiore a € 15.000</b>	⇒	<ul style="list-style-type: none"><li>• La dichiarazione annuale va <b>presentata munita del visto di conformità</b> da parte di un soggetto abilitato.</li></ul>

## MANCATA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

Il contratto di locazione di un immobile ad uso non abitativo non registrato è nullo. Pertanto, la prestazione compiuta in esecuzione dello stesso costituisce un indebito oggettivo. Di conseguenza:

– il conduttore non è tenuto al pagamento del canone;

al locatore può spettare un compenso per l'ingiustificato arricchimento del conduttore nel periodo compreso tra la consegna e la restituzione dell'immobile ovvero, al ricorrere dei presupposti, il risarcimento del danno.

**RIDUZIONE CONTRIBUTIVA IN EDILIZIA**

Per l'anno **2016** è stata confermata, nella misura dell'**11,50%**, la **riduzione contributiva** a favore delle **imprese edili**. Il beneficio può essere fruito entro il 16 aprile 2017 ed i datori di lavoro possono inviare le relative domande fino al 15 aprile 2017.

**VOUCHER PER LE NEO MAMME**

La Legge di Bilancio 2017 ha confermato, anche per gli **anni 2017 e 2018**, la concessione di:

- **voucher** per l'acquisto di servizi di baby sitting, ovvero
- **contributi** per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati,

a favore delle **mamme lavoratrici** (dipendenti del settore pubblico o privato, parasubordinate o libere professioniste iscritte alla Gestione separata INPS) che non si avvalgono del congedo parentale. Tale beneficio è stato esteso anche alle madri **lavoratrici autonome o imprenditrici**

Il contributo a favore delle mamme lavoratrici (anche adottive o affidatarie):

- consiste, per l'anno 2017, in un importo di **600 euro mensili**;
  - viene erogato, per un periodo massimo di 6 mesi (ridotti a 3 per le iscritte alla Gestione separata)
- per il **servizio di baby sitting**, attraverso il sistema dei **buoni lavoro (voucher)** esclusivamente in modalità telematica;
- in caso di utilizzo della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, tramite un **pagamento diretto, da parte dell'INPS, alla struttura prescelta**, previa esibizione da parte di quest'ultima della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio.

Per accedere ai suddetti benefici le lavoratrici madri devono presentare apposita **domanda telematica** attraverso il sito dell'INPS.

Il percorso è il seguente: *www.inps.it - Servizi per il cittadino – Autenticazione con PIN – Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito – Voucher o contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia*. La **presentazione delle domande** sarà consentita fino al **31 dicembre 2018**, o comunque, fino ad esaurimento degli stanziamenti previsti.

Il beneficio sarà riconosciuto secondo l'ordine delle domande presentate.

**SCADENZE**

**Lunedì 20 febbraio**

**Enasarco**

**Versamento Contributi**

Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al quarto trimestre 2016.

<b>Lunedì 27 febbraio</b>	
<b>Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili). Dal 2017 il DL n. 193/2016 ha soppresso l'obbligo di presentazione degli elenchi relativi agli acquisti di beni / servizi ricevuti.

<b>Martedì 28 febbraio</b>	
<b>Certificazione utili</b>	<p>Consegna ai soci della certificazione delle somme corrisposte nel 2016 da parte di società di capitali (srl, spa, ecc.) a titolo di dividendo / utile.</p> <p>La certificazione è necessaria anche per i compensi corrisposti nel 2016 ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto.</p>
<b>Inps Regime agevolato contributivo</b>	Invio telematico all'INPS, da parte dei contribuenti forfetari esercenti attività d'impresa, della comunicazione di voler usufruire del regime agevolato contributivo (base imponibile = reddito forfetario e riduzione contributiva del 35%).
<b>Inail Denuncia retribuzioni</b>	Invio telematico all'INAIL della denuncia retributiva annuale.
<b>Mod. IVA 2017</b>	Invio telematico diretto o tramite intermediari abilitati della dichiarazione IVA relativa al 2016 in forma autonoma.
<b>Irpef Invio spese detraibili Mod. 730/2017 Precompilato</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del mod. 730 / UNICO 2017 PF precompilato, dei dati relativi alle spese funebri 2016. L'obbligo è stato esteso anche agli amministratori di condominio relativamente ai dati delle spese 2016 per gli interventi 50% - 65% su parti comuni.

*Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento.*

*Strà gennaio 2017*

*Studio Bergamini Associati  
commercialisti e consulenti del lavoro*